



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 134 del 06/08/2012 -
Determinazione nr. 1766 del 07/08/2012

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da uno stabilimento che svolge l'attività di produzione di elementi di calcestruzzo vibro-compresso in varie forme e dimensioni per pavimentazioni per esterni.

Società MAGNETTI Spa - stabilimento sito in Comune di Fontanafredda, fraz. Vigonovo, Via La Croce n. 24

PREMESSA

1. Fatto

La Società Magnetti Spa, con legale in via Don A. Pedrinelli, n. 118 in comune di Carvico (BG) ha presentato in data 03.01.2012 domanda di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 come previsto dall'art. 281 c. 1 del D.Lgs. 152/06 (assunta al prot. n. 764 del 04.01.2012) per lo stabilimento sito in comune di Fontanafredda, fraz. Vigonovo, Via La Croce n. 24.

Con nota prot. n. 4378 del 23.01.2012 è stato comunicato alla società che la domanda presentata era da considerarsi incompleta in quanto mancante di tutta la documentazione tecnica prevista dall'art. 269 c. 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con lettera datata 26.03.2012, la società ha ripresentato l'istanza di autorizzazione (sostitutiva di quella originariamente inviata) corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa prevista. Con successiva nota prot. n. 34186 del 23.04.2012 è stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente richieste integrazioni documentali, che la ditta ha fatto pervenire con lettera datata 15.05.2012 (assunta al prot. n. 39954 del 18.05.2012). Infine con nota prot. n. 40969 del 24.05.2012 sono stati richiesti gli eventuali pareri di competenza al Comune di Fontanafredda (come previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) ed all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6.

Il Comune di Fontanafredda e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 non hanno fornito riscontro alla richiesta di cui sopra entro i termini ivi assegnati.

La ditta si occupa di produzione di elementi di calcestruzzo vibro-compresso in varie forme e dimensioni per pavimentazioni per esterni.

Dalla relazione tecnica è emerso che l'istanza presentata è da intendersi oltre che di rinnovo della vigente autorizzazione alle emissioni anche di modifica sostanziale di stabilimento in quanto la ditta intende installare:

- un sistema di aspirazione e abbattimento relativo all'impianto di martellinatura

- dei manufatti in cemento “KBH” che darà origine al punto di emissione E1;
- un sistema di aspirazione e abbattimento relativo all’impianto di mescolatura e da cabina vibropressa Henke2 che darà origine al punto di emissione E2;
- un sistema di aspirazione relativo all’impianto di mescolatura Henke1 che darà origine al punto di emissione E6.

La società è in possesso, per lo stabilimento sopra citato, dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto n. 88 del 28.01.2004 (successivamente volturata a favore della società e modificata con Decreto n. 557 del 17.03.2005).

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende chiedere il rinnovo dell’autorizzazione regionale vigente per i seguenti punti di emissione esistenti:

- E1 (martellinatura ora rinominato come E9)
- E2, E3 e E4 (sili ora rinominati come E3, E4, E10)
- E5 (bocciardatura ora rinominato come E7)
- E7 (aspirazione polveri da vibropressa ora rinominato E5)
- E10 (aspirazioni polveri da tavole di supporto impianto SCHLOSSER ora rinominato come E8).

2. Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell’istruttoria tecnica è la seguente:

- Estratto carta tecnica regionale, estratto mappa catastale, estratto PRGC
- Relazione tecnica datata 01.03.2012
- Planimetria dei punti di emissione e prospetti dei camini
- Tabella riassuntiva delle emissioni
- Schede tecniche delle emissioni
- Caratteristiche tecniche dei sistemi filtranti utilizzati
- Relazione integrativa datata 07.05.2012 (integrazioni maggio 2012).

3. Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: “Norme in materia ambientale” (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69” (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport” (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: “Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico” (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990).

- 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
 7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
 - 8 l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. n. 16 del 01.06.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4. Motivazione

La decisione si fonda sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta congiuntamente in data 11.06.2012. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni provenienti dallo stabilimento, indicate come:

- E1 (impianto martellinatura - NUOVO)
- E2 (mescolatori e cabina vibropressa Henke2 – NUOVO)
- E3 (silos linea Henke2 – ESISTENTE ex E2)
- E4 (silos linea Henke1 – ESISTENTE ex E3)
- E5 (cabina vibropressa Henke1 – ESISTENTE ex E7)
- E6 (mescolatori impianto Henke1 – NUOVO)
- E7 (impianto di bocciardatura – ESISTENTE ex E5)
- E8 (impianto di barilatura – ESISTENTE ex E10)
- E9 (impianto di sabbiatura – ESISTENTE ex E1)
- E10 (silos linea Henke2– ESISTENTE ex E4)

degli impianti nuovi/esistenti, per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, i sistemi di abbattimento installati e la loro tipologia, siano compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D. Lgs 152/2006 e di quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate.

La società dichiara che l'attività può produrre le seguenti emissioni di carattere diffuso da :

- scarico di inerti dai camion alla buca di raccolta interrata con successivo carico delle tramogge all'interno del capannone;
 - scarico degli inerti dai camion nei box di stoccaggio a cielo aperto;
 - trasporto e prelievo degli inerti con pala meccanica dai box di stoccaggio a cielo aperto alle tramogge di alimentazione degli impianti di betonaggio,
- indicando le misure di contenimento delle stesse e che gli inerti stoccati nei box esterni sono graniglie depolverizzate e che quelli scaricati in buca sono umide e poco soggette a generare polveri.

L'istruttoria tecnica sottoscritta con ARPA è conservata nella pratica.

Si ritiene di sostituire, dalla data di esecutività del presente atto, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto n. 88

del 28.01.2004 (successivamente volturata a favore della società e modificata con Decreto n. 557 del 17.03.2005) in quanto, nella presene autorizzazione, vengono ricompresi tutti i punti di emissione presenti presso lo stabilimento.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. Decisione

Di autorizzare la Società Magnetti Spa, con legale in via Don A. Pedrinelli, n. 118 in comune di Carvico (BG), alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sito in comune di Fontanafredda, fraz. Vigonovo, Via La Croce n. 24.

I punti di emissione convogliata presenti presso lo stabilimento sono identificati come:

- E1 (impianto martellinatura)
- E2 (mescolatori e cabina vibropressa Henke2)
- E3 (silos linea Henke2)
- E4 (silos linea Henke1)
- E5 (cabina vibropressa Henke1)
- E6 (mescolatori impianto Henke1)
- E7 (impianto di bocciardatura)
- E8 (impianto di barilatura)
- E9 (impianto di sabbiatura)
- E10 (silos linea Henke2).

Di sostituire, dalla data di esecutività del presente atto, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto n. 88 del 28.01.2004 (successivamente volturata a favore della società e modificata con Decreto n. 557 del 17.03.2005), per le motivazioni indicate nelle premesse.

2. Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

| | |
|--|---|
| Punto di emissione: E1 (impianto martellinatura) | Portata: 9000 m ³ /h Quota dal p.c. : 11 m |
| Punto di emissione: E2 (mescolatori e cabina vibropressa Henke2) | Portata: 16000 m ³ /h Quota dal p.c. : 14,3 m |
| Punto di emissione: E3 (silos linea Henke2) | Portata: 1350 m ³ /h Quota dal p.c. : 7,4 m |
| Punto di emissione: E4 (silos linea Henke1) | Portata: 1350 m ³ /h Quota dal p.c. : 7,4 m |
| Punto di emissione: E5 (cabina vibropressa Henke1) | Portata: 10000 m ³ /h Quota dal p.c. : 11,5 m |
| Punto di emissione: E6 (mescolatori impianto Henke1) | Portata: 6000 m ³ /h Quota dal p.c. : 10 m |
| Punto di emissione: E7 (impianto di bocciardatura) | Portata: 7500 m ³ /h Quota dal p.c. : 8,5 m |
| Punto di emissione: E8 (impianto di barilatura) | Portata: 9500 m ³ /h Quota dal p.c. : 5,6 m |
| Punto di emissione: E9 (impianto di sabbiatura) | Portata: 7500 m ³ /h Quota dal p.c. : 7,5 m |

| | |
|--|---|
| Punto di emissione: E10 (silos linea Henke2) | Portata: 1350 m ³ /h Quota dal p.c. : 7,4 m |
| <i>Sostanza</i> | <i>Limite</i> |
| Polveri totali | 10 mg/Nm ³ |

- b) I nuovi impianti (punti di emissione E1, E2 e E6) devono essere messi in esercizio entro due (2) anni dalla data della presente autorizzazione, pena la revoca/modifica d'ufficio della stessa relativamente ai predetti punti di emissione
- c) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dei nuovi impianti (punti di emissione E1, E2 e E6) la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- d) Il termine ultimo per la messa a regime dei nuovi impianti (punti di emissione E1, E2 e E6) è fissato in novanta (90) giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
- e) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla precedente lettera c) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dei nuovi impianti (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
- f) Qualora si verifici un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3. Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni **per quanto concerne le emissioni convogliate**.

1. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
2. La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
3. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;

–l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.

4. Ad avvenuta messa a regime dei nuovi impianti (punti di emissione E1, E2 e E6), la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti da tutti gli impianti presenti presso lo stabilimento. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
5. Per quanto riguarda gli impianti che emettono in atmosfera attraverso i punti di emissione E3, E4 e E10, trattandosi di sili dotati di idoneo sistema di abbattimento delle polveri, la società è esonerata dall'effettuare i controlli analitici alle emissioni in atmosfera qualora effettuati correttamente le operazioni previste al precedente punto n. 2.
6. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

| | |
|----------------------------|--|
| Manuale UNICHIM n. 158/88 | Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione |
| Norma UNI 10169:2001 | Misure alle emissioni – Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot. |
| Norma UNI EN 15259 :2008 | Misurazione di emissione da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione dell'obbiettivo, del piano e del rapporto di misurazione |
| Norma UNI EN 13284-1 :2003 | Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni – Metodo manuale gravimetrico. |

7. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
8. I camini devono essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premesse.

La Società deve inoltre rispettare le seguenti prescrizioni **per quanto concerne le emissioni diffuse**.

9. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate; le emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile.
10. La Ditta è tenuta a rispettare le prescrizioni contenute nell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06 relative al contenimento delle emissioni di polveri e, in particolare:
 - a) per il trasporto dei materiali polverulenti in ingresso/uscita dal luogo in cui si svolge l'attività, devono essere utilizzati automezzi dotati di copertura fissa o di idonei teli di copertura;
 - b) qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto tramite pala meccanica o altri mezzi, senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici

e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse.

- c) nella fase di stoccaggio dei materiali polverulenti (cumuli di materie prime) devono essere prese idonee misure per il contenimento delle emissioni diffuse (ad esempio costruzione di barriere frangivento, nebulizzazione di acqua sui cumuli, copertura degli stessi con teli, ecc...).
- d) le strade ed i piazzali (aree di transito e manovra) dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse. In particolare devono essere assicurate la costante umidificazione dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli e, per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc), la periodica pulizia, con maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

4. Suggerimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5. Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o rinnovare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche alla Società, al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA, al Comune di Fontanafredda, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
7. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.

8. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
10. La mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi "2.Obblighi" e "3.Prescrizioni" può determinare la sospensione o la revoca delle presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
11. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6. A chi ricorrere

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 07/08/2012

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 06/08/2012 23:54:31

IMPRONTA: 4428B723F2C98AACE7F02921F875FF33C7921223171C2AE1FFC5169F2B7E47C8
C7921223171C2AE1FFC5169F2B7E47C8971029F4E3B3EE67184C297BB082B98A
971029F4E3B3EE67184C297BB082B98AD35AF697E77A58042897BA535C92F2E8
D35AF697E77A58042897BA535C92F2E8B3A21D44BFE9F9EC4725CC22F218DA8A